

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 29/09/2020

FATTO

In data 11.04.2014, parte ricorrente stipulava un contratto di finanziamento n. ***919 per complessivi 30.240,00 euro, da rimborsare mediante delegazione del quinto dello stipendio in 120 rate di 252,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente al 31.12.2018, a seguito del verificarsi di un sinistro, nel novembre 2018, dopo il pagamento di 56 rate di rimborso, mediante il pagamento del TFR e l'attivazione della copertura assicurativa.

La parte ricorrente, proposto infruttuosamente il reclamo in data 20.02.2020, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle commissioni e dei premi assicurativi versati, per complessivi 1.920,57 euro, oltre gli interessi legali dal giorno dell'estinzione.

L'intermediario, confermati i fatti esposti dal ricorrente, precisa quanto segue:

il contratto in oggetto riporta dettagliatamente tutte le condizioni economiche del finanziamento e distingue molto chiaramente tra oneri recurring rimborsabili e oneri up front non rimborsabili;

tutti i costi o commissioni dovuti sono già state restituiti al cliente in sede di estinzione anticipata;

quanto alla provvigione dell'intermediario del credito,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

come si evince dalla “legenda esplicativa” contenuta nell’Allegato al modulo Secci, l’attività espletata dall’intermediario del credito è sempre di natura up front, in quanto sia nella veste di Agente che in quella di Intermediario Finanziario ex art. 106 TUB, si concretizza in un’attività di proposizione o distribuzione dei prodotti finanziari ed eventuale sottoscrizione dei relativi contratti;

la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta da un intermediario finanziario ex art. 106 TUB, è stata espletata attraverso dipendenti dell’intermediario stesso ovvero da Agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all’OAM (cfr. fattura all. 6 alle controdeduzioni);

l’accordo distributivo tra l’odierna resistente e l’intermediario ex art. 106 intervenuto nel contratto in esame (all. 5 alle controdeduzioni) circoscrive l’oggetto dell’attività alla mera promozione e collocamento del finanziamento;

la sentenza “Lexitor” non è applicabile al caso di specie per plurime ragioni, in particolare perché le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia tra privati;

quanto ai premi assicurativi, ha già provveduto al rimborso a favore del ricorrente dell’importo di € 1.196,44 corrispondenti al ristoro degli oneri assicurativi Vita (all. 7 alle controdeduzioni) calcolati dalla compagnia assicurativa in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione (all. 8 alle controdeduzioni); relativamente al premio corrisposto per la polizza impiego, nel riscontro al reclamo (all. 3 alle controdeduzioni) precisava che non era stato oggetto di ristoro in ragione dell’avvenuta liquidazione dell’indennizzo effettuata a seguito di sinistro.

Parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).

Si è ugualmente consolidato l’orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.



In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, "...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...", in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.



In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “...non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).”

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...”, e che “...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...”. Aggiunge, infine, che “...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.



A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto anticipatamente, a seguito di sinistro, al 31.12.2018, decorsa la 56a rata sulle 120 originariamente previste; parte ricorrente allega il conteggio estintivo nonché la liberatoria. Nel caso di specie si rappresenta che la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente con riguardo alle spese e agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo di cui alle lett. a), b), c), g) e h), al netto dei rimborsi già effettuati in conto estintivo nonché a titolo di premio assicurativo non maturato.

Il modulo Secci descrive quali siano gli importi retrocedibili in caso di estinzione anticipata.

Dalle evidenze in atti si rileva che l'estinzione anticipata è avvenuta mediante il pagamento del TFR, effettuato in data 27.2.2019 per l'importo di € 570,99, nonché mediante indennizzo della restante somma da parte della compagnia assicurativa effettuato in data 20.8.2019. Si osserva che in merito ai suddetti pagamenti non consta agli atti alcuna evidenza contabile e/o quietanza.

In merito all'estinzione anticipata del prestito avvenuta tramite il versamento del TFR, si precisa che è orientamento costante dei Collegi ritenere che il ricorrente ha anche in questo caso diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento e alle relative restituzioni. Cfr., ex multis, la decisione n. 9617/18 del Collegio di Bologna: "In merito all'estinzione anticipata del prestito avvenuta tramite il versamento del TFR da parte del datore di lavoro (cfr. lettera dell'intermediario del 14 luglio 2017, allegata al ricorso), è orientamento costante dei Collegi ABF ritenere che anche in questo caso il ricorrente ha diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento e alle relative restituzioni (cfr., ex multis, la decisione n. 3488/2017 del Collegio di Roma: "come da costante giurisprudenza dell'Arbitro, l'art. 125 sexies, co. 1, T.U.B., trova applicazione non solo nel caso in cui il consumatore si avvalga discrezionalmente della facoltà di estinzione anticipata ma anche quando, a seguito della cessazione del rapporto d'impiego, il finanziamento si estingua mediante la corresponsione da parte del datore di lavoro del TFR").

Premesso che le parti nulla deducono e producono circa l'attivazione della polizza rischio impiego, con riferimento alla retrocedibilità degli oneri non maturati nei casi di estinzione anticipata del finanziamento previo intervento della compagnia assicurativa, si osserva che il Collegio di Coordinamento, con le decisioni nn. 13305 e 13306 del 19/06/2018, ha innanzitutto effettuato un'analisi "del ruolo esercitato dall'impresa assicurativa e del suo rapporto con le diverse parti del rapporto, l'intermediario e il cliente" ed ha espresso i seguenti principi, distinguendo tra l'altro tra un'assicurazione danni "stipulata a proprie spese dall'intermediario" e una "con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato": "tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt.



125-sexies TUB e 2033 c.c.; - nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti;- nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione".

Nel caso di specie si osserva che il premio assicurativo relativo alla polizza impiego, indicato in contratto pari a 3.340,91 (cfr. infra Condizioni contrattuali), risulta detratto per ottenere il netto ricavo e quindi corrisposto direttamente dal cliente.

Alla luce dei principi sopra riportati, il ricorrente avrà diritto alla retrocessione pro quota delle commissioni non godute nonché del premio relativo alla polizza vita. Nello specifico, si sottolinea che non è suscettibile di restituzione il premio assicurativo relativo alla polizza impiego, essendo stata attivata l'assicurazione per il pagamento del debito residuo, diversamente da quanto richiesto dal ricorrente.

Gli orientamenti condivisi dei Collegi ABF hanno confermato quanto espresso in contratto ritenendo up front la voce di costo di cui alla lett. a) che deve essere rimborsata con il criterio della curva degli interessi e recurring quella di cui alla lett. b) che deve essere rimborsata con il criterio pro rata temporis.

Per quanto riguarda le provvisori all'intermediario del credito di cui alla lett. c) sul modulo Secci risulta l'intervento di soggetti qualificati sia come intermediario finanziario ex art. 106 sia come agenti in attività finanziaria. Al riguardo, è orientamento consolidato dei Collegi ritenere le provvigioni non solo dell'agente, ma anche quelle dell'intermediario del credito ex art. 106 TUB, vengano considerate up front qualora consti agli atti il suddetto allegato al Secci da cui risulta che l'attività dell'intermediario ex art. 106 TUB terminava con la conclusione del contratto. Tale commissione pertanto deve essere rimborsata con il metodo della curva degli interessi.

Per quanto riguarda il premio assicurativo deve prendersi in considerazione unicamente la domanda relativa al rimborso della parte non maturata della polizza vita.

Sul punto si deve evidenziare che nonostante il premio assicurativo rischio vita corrisposto dal ricorrente sia pari a € 235,49, nell'effettuare il rimborso del premio vita non goduto, l'intermediario ha restituito € 1.196,44, così come comunicato dalla compagnia assicurativa a seguito di scambio di mail depositato in atti. Nonostante l'evidente incongruenza tra premio vita pagato e relativo rimborso effettuato, l'intermediario fornisce la seguente precisazione nel riscontro al reclamo, senza nient'altro aggiungere in sede di controdeduzioni. Circa il criterio da utilizzare per il calcolo del rimborso, è orientamento consolidato dei Collegi ritenere che il rimborso dei costi assicurativi possa avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio pro rata temporis, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere ex ante piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo allo stesso per il rimborso del premio assicurativo non goduto. Nel caso di specie, l'intermediario ha trasmesso, per la "polizza vita": la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione del ricorrente per l'avvenuto ritiro del fascicolo informativo relativo alla polizza vita in oggetto; il fascicolo informativo della "polizza vita", privo di sottoscrizione del cliente ma relativo alla stessa polizza che il cliente ha riconosciuto di aver ricevuto nel modulo di proposta riportante la seguente clausola di estinzione anticipata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tenuto conto delle recenti posizioni condivise da tutti i Collegi, si devono considerare applicabili le condizioni di polizza, in quanto sono richiamate nel contratto di finanziamento e indicano il criterio di rimborso anche se non riportano una formula di calcolo; di conseguenza viene considerato corretto il rimborso di € 1.196,44, che parte ricorrente conferma di aver ricevuto.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere parzialmente accolto e riconosciuto al ricorrente, tenuto conto delle compensazioni, il rimborso della somma di euro 714,79 come meglio specificato nella seguente tabella.

durata finanziamento	120	TAN	6,70%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	56	rate residue	64					
% rest. (pro rata temporis)	53,33%	% rest. (criterio finanziario)	31,52%					
a Commissioni mandataria per perfezionamento				criterio finanziario (ammortamento)	604,80	190,61		190,61
b) Commissioni mandataria per gestione				criterio pro rata temporis	604,80	322,56	322,56	0,00
c) Provvigioni all'intermediario del credito				criterio finanziario (ammortamento)	1.663,20	524,18		524,18
g) premio polizza vita				criterio attuariale (c.g.a.)	235,49	come da c.g.a.	1.196,44	0,00
h) premio polizza impiego				NON RIMBORSABILE	3.340,91			0,00
Totale						compensazione: sì		714,79

Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio - in parziale accoglimento del ricorso - dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 714,79 (settecentoquattordici/79), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI